

L'immobile comunale utilizzato quale bar al servizio di una scuola appartiene al patrimonio indisponibile

Scritto da Interdata Cuzzola | 16/02/2021

Un immobile di proprietà comunale utilizzato quale bar al servizio di una scuola appartiene al patrimonio indisponibile dell'Ente: è quanto affermato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 13 febbraio 2021, n. 306.

Come è noto, affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico, proprio dei beni patrimoniali indisponibili perché "*destinati ad un pubblico servizio*", ai sensi dell'art. 826 comma 3 c.c., deve sussistere un doppio requisito: la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico, e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio e l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio, senza che possa essere attribuito valore determinante al *nomen iuris* che le parti abbiano inteso dare al rapporto, in quanto esso non è idoneo ad incidere sull'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio, comportante che la sua cessione in godimento al privato vada ricondotta nel *genus* della concessione amministrativa (*ex multis* Consiglio di Stato, sez. V, sent. 8 luglio 2019, n. 4784).

Nel caso specifico, i giudici hanno evidenziato la presenza di entrambi gli elementi sopra citati:

- la destinazione del bene, da parte dell'Ente, allo svolgimento di un pubblico servizio, essendo finalizzato al servizio di ristorazione a favore degli studenti e del personale della scuola, oggetto di apposito bando di gara;
- l'effettivo utilizzo del bene a favore della collettività (nel caso specifico, di quella scolastica).